



Rapporto della Commissione delle Petizioni e della Legislazione relativo al messaggio municipale no. 01/2017 concernente le convenzioni tra il Comune di Capriasca e l'Azienda Elettrica di Massagno SA (AEM SA) per la concessione dell'utilizzo dei tetti della Scuola elementare di 2° ciclo (mapp. 152 Tesserete) e di Casa Capriasca (mapp. 254 Tesserete) necessarie all'installazione e alla gestione di impianti fotovoltaici per un periodo di 25 anni

Tesserete, 8 maggio 2017

Egregio Signor Presidente,
gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri comunali,

la Commissione delle Petizioni e della Legislazione ("Commissione") in occasione delle sedute del 13 e 20 marzo 2017 ha potuto vagliare il messaggio municipale no. 01/2017 ("Messaggio") avente per oggetto due convenzioni tese a disciplinare i termini della concessione in uso all'Azienda Elettrica di Massagno SA ("AEM") di una porzione dei tetti di due stabili comunali per la produzione di energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici. Oltre all'analisi delle due convenzioni che accompagnano il Messaggio, il 24 aprile 2017 la Commissione, congiuntamente alla Commissione della Gestione, ha avuto modo di incontrare il Direttore di AEM (Ing. Paolo Rossi) assieme ai Municipali Lorenzo Orsi e Mathieu Moggi, ciò che ha permesso di chiarire alcuni puntuali quesiti sorti in fase di discussione del Messaggio.

Contenuto delle convenzioni e competenza del Consiglio comunale

Le convenzioni accluse al Messaggio – vuoi perché vertono alla costituzione di servitù a favore di AEM, vuoi perché producono diritti e doveri in capo ad entrambi i contraenti (tra cui un diritto di riscatto degli impianti a favore del Comune) – non configurano delle semplici concessioni in uso così come disciplinate nel Regolamento comunale sui beni amministrativi ("Regolamento beni amministrativi"). Riteniamo pertanto corretta la scelta del Municipio di sottoporre le convenzioni all'attenzione del Consiglio comunale, la cui competenza decisionale è data ai sensi dell'art. 13 lett. h e 42 cpv. 2 LOC.

Politica energetica e interessi del Comune alla stipula delle convenzioni

La Commissione apprezza l'impegno dell'Esecutivo nella promozione delle energie rinnovabili, in particolar modo per i fabbisogni energetici degli stabili comunali. Il Messaggio e quindi gli impianti fotovoltaici oggetto dello stesso sono una tangibile manifestazione della nuova strategia energetica per un approvvigionamento efficiente, sicuro e sostenibile promossa dal Comune attraverso il Piano Energetico Comunale ("PECo").



Notoriamente lo sfruttamento di fonti di energia alternative comporta degli investimenti di una certa importanza. Le convenzioni in parola permetterebbero tuttavia al Comune di promuovere un vettore energetico pulito con costi pressoché nulli, se non la messa a disposizione per 25 anni di parte delle superfici dei tetti di Casa Capriasca (ca. 200 mq) e dello stabile del secondo ciclo della scuola elementare (ca. 170 mq). Nel caso di Casa Capriasca è persino prevista un'agevolazione tariffale per il Comune che dovrebbe parzialmente tutelare l'ente pubblico da possibili fluttuazioni dei prezzi energetici.

Esenzione dalla tassa di concessione

A fronte del comprensibile interesse del Comune alla realizzazione degli impianti indicati nel Messaggio – interesse sia di natura economica (agevolazione tariffale) che politica (provvedimento concreto per raggiungere gli obiettivi strategici del PECo) – condividiamo la proposta del Municipio di astenersi dal prelievo di una tassa di concessione. In ogni caso anche il Regolamento beni amministrativi – che abbiamo ritenuto opportuno considerare perlomeno in via di analogia – concede facoltà di decidere per un'esenzione da tasse laddove le circostanze della concessione in uso lo giustificano (art. 18 lett. b Regolamento beni amministrativi). A nostro avviso nella presente fattispecie, per i motivi suesposti, sono date le premesse per esimersi dalla riscossione di una tassa di concessione.

Durata

Le convenzioni hanno una durata minima di 25 anni che si giustifica per l'importanza dell'investimento da parte di AEM ma anche per l'interesse del Comune a promuovere a lungo termine un vettore energetico pulito. Visto il rapporto sinallagmatico che verrebbe a crearsi tra le parti alla stipulazione delle convenzioni, riteniamo si possa astrarre dalla durata massima di cinque anni prevista nel Regolamento beni amministrativi, peraltro già oggetto di modifica in un messaggio municipale separato posto all'attenzione della nostra Commissione.

Trattative dirette

Sempre richiamando il Regolamento beni amministrativi, non ravvisiamo la necessità di procedere a un pubblico concorso per la messa a disposizione della superficie dei tetti ai fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici (ex art. 9 cpv. 5 Regolamento beni amministrativi). Il conferimento del diritto d'uso è infatti unicamente destinato alla posa d'infrastrutture tecniche, oltretutto d'interesse per il Comune, non quindi all'esercizio di attività di tipo commerciale. Inoltre non è in nessun modo preclusa la continuazione dell'uso a scopo pubblico degli stabili in questione.

In questo senso, in analogia applicazione dell'art. 180 cpv. 3 LOC, la scelta dell'Esecutivo di intavolare delle trattative dirette con AEM appare legittima, non solo perché non ne può derivare un danno, ma anche perché consolida i rapporti che legano il nostro Comune e AEM (già partners in altri progetti, ad esempio Capriasca Calore SA).



Emendamenti

Nel merito delle bozze di convenzione accluse al Messaggio osserviamo quanto segue:

- I contratti in parola hanno per oggetto la costituzione di servitù sui fondi toccati. Affinché il Municipio possa procedere in tal senso, riteniamo che il dispositivo debba essere completato inserendo una specifica autorizzazione a favore del Municipio a costituire le servitù oggetto dei contratti acclusi al Messaggio. Abbiamo in tal senso emendato la proposta di dispositivo (vedi sotto, modifiche evidenziate in rosso).
- La potenza dell'impianto di Casa Capriasca indicata nel relativo contratto (15 kWp) va riflessa nel dispositivo di risoluzione che nel Messaggio indica erroneamente 29 kWp.
- Per la tariffa preferenziale di CHF 0.16/kWh è prevista una correzione qualora l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo superi il 2%. Tale correzione, per ragioni di equità di trattamento di entrambe le parti, dovrebbe applicarsi anche verso il basso, ossia in caso di diminuzione oltre il 2% dell'indice dei prezzi al consumo. A nostro avviso andrebbero inoltre maggiormente specificate le modalità di un'eventuale correzione (ad esempio la frequenza di adeguamento qualora fossero dati i presupposti quantitativi per intervenire sulla tariffa). Proponiamo quindi che il contratto inerente Casa Capriasca venga modificato come segue (art. 1.4 cpv. 1 seconda frase – in rosso il nuovo testo):
 - o “ (...) ~~Rispetto a tale prezzo è ammessa una correzione qualora l'aumento dell'indice dei prezzi al consumo superi il 2% (vedi: <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/05/02/blank/key/aktuell.htm>).~~ *È ammesso un adeguamento della tariffa una volta all'anno per il 1° di gennaio sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo qualora tale indice subisca una variazione (aumento o diminuzione) pari ad almeno il 2% rispetto alla data di stipula del contratto. (...)*”
- Sia il contratto inerente Casa Capriasca che quello relativo alla scuola elementare del secondo ciclo danno facoltà al Comune, per necessità proprie di spazio, di far smantellare parte dell'impianto (al massimo 20% dello stesso). In caso di esercizio di questa facoltà, il Comune dovrà rimborsare ad AEM la quota parte dell'investimento iniziale per la superficie che verrà liberata. Inoltre il Comune dovrebbe farsi carico del mancato guadagno di produzione di energia elettrica da determinare da uno specialista nominato dalle parti o dal Presidente del Tribunale d'Appello. Se da un lato possiamo comprendere la necessità di AEM di ottenere un rimborso per la quota parte del suo investimento, riteniamo che la questione del mancato guadagno sia un mero (remoto) rischio imprenditoriale che AEM debba essere tenuta ad assumersi a fronte delle agevolazioni concesse (in particolare l'esenzione da una tassa di concessione). Per di più le particolari modalità di determinazione del mancato guadagno farebbero sì che il diritto del Comune di far smantellare parte dell'impianto diverrebbe un'opzione di fatto non esercitabile per i



costi e l'onere amministrativo correlati. Pertanto proponiamo di emendare parte dell'art. 2.2 dei contratti in esame attraverso lo stralcio del passaggio relativo al mancato guadagno, e meglio:

- ~~“(…) ritenendo l'investimento ammortizzabile in 20 anni ed il mancato guadagno per la produzione di energia elettrica che sarà valutato da uno specialista neutro nominato dalle parti e in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale d'Appello. Le determinazioni dello specialista neutro saranno vincolanti per le parti contraenti analogamente ad un lodo arbitrale.~~

Tutto ciò premesso, i sottoscritti membri della Commissione delle Petizioni e della Legislazione invitano il lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere:


1. È concesso l'utilizzo, a titolo gratuito, di parte della superficie del tetto dell'edificio al mappale no. 152 RFD Capriasca (coordinate N/46.065837, E/8.963536) sezione Tesserete, per la posa e la gestione di un impianto fotovoltaico da 29 KWp trifase per un periodo di 25 anni, termine della concessione 31.12.2042. Si autorizza il Municipio a sottoscrivere con AEM SA il relativo contratto di utilizzo **e per la costituzione di una servitù ai sensi dell'art. 781 CCS sul mappale no. 152 RFD Capriasca sezione Tesserete a favore di AEM SA.**
2. È concesso l'utilizzo, a titolo gratuito, del tetto dell'edificio al mappale no. 254 RFD Capriasca sezione Tesserete, per la posa e la gestione di un impianto fotovoltaico da **15 KWp** trifase per un periodo di 25 anni, termine della concessione 31.12.2042. Si autorizza il Municipio a sottoscrivere con AEM SA il relativo contratto di utilizzo **e per la costituzione di una servitù ai sensi dell'art. 781 CCS sul mappale no. 254 RFD Capriasca sezione Tesserete a favore di AEM SA.**
3. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.



Con ogni ossequio.

Per la Commissione delle Petizioni e della Legislazione:

Franz Meier, **Presidente:**



Roberto Decarli:



Oliver Dani:



Nicola Foletti:



Alex Domeniconi, **relatore:**



Doriana Cattani:



Michele Cattaneo:



Moreno Petralli:



Giacomo Nobile:

